



**COMUNE DI RIVA DEL GARDA**  
**(Provincia di Trento)**

## **REGOLAMENTO**

### **PER LA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI**

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 dd. 28.03.2024)

## Indice generale

CAPO I - Disposizioni generali.....	3
Art. 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione).....	3
Art. 2 (Definizioni).....	3
Art. 3 (Principi generali).....	4
Art. 4 (I Cittadini attivi).....	4
Art. 5 (Patto di collaborazione).....	5
Art. 6 (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici).....	6
Art. 7 (Promozione della creatività urbana).....	6
CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale.....	7
Art. 8 (Disposizioni generali).....	7
Art. 9 (Proposte di collaborazione).....	7
CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici.....	8
Art. 10 (Interventi di cura occasionale).....	8
Art. 11 (Gestione condivisa di spazi pubblici).....	8
Art. 12 (Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico).....	9
Art. 13 (Interventi di rigenerazione di spazi pubblici).....	9
CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici.....	10
Art. 14 (Individuazione degli edifici).....	10
Art. 15 (Gestione condivisa di edifici).....	10
CAPO V - Formazione.....	11
Art. 16 (Finalità della formazione).....	11
Art. 17 (Il ruolo delle scuole).....	11
CAPO VI - Forme di sostegno.....	11
Art. 18 (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni, oneri e spese).....	11
Art. 19 (Accesso agli spazi comunali).....	12
Art. 20 (Affiancamento nella progettazione).....	12
Art. 21 (Risorse finanziarie a sostegno dei costi ).....	12
Art. 22 (Autofinanziamento).....	13
Art. 23 (Forme di riconoscimento per le azioni realizzate).....	13
CAPO VII - Comunicazione, trasparenza e valutazione.....	14
Art. 24 (Comunicazione collaborativa).....	14
Art. 25 (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione).....	14
CAPO VIII - Responsabilità e vigilanza.....	15
Art. 26 (Prevenzione dei rischi).....	15
Art. 27 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità).....	15
Art. 28 (Tentativo di conciliazione).....	16
CAPO IX - Disposizioni finali e transitorie.....	16
Art. 29 (Clausole interpretative).....	16
Art. 30 (Entrata in vigore).....	16

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 (FINALITÀ, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione all'art. 118 comma 4 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.

### ART. 2 (DEFINIZIONI)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a) **Beni comuni urbani:** i beni materiali esistenti sull'intero territorio comunale che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza ai sensi dell'art. 118 comma 4 della Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
  - b) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Riva del Garda nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
  - c) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
  - d) **Proposta di collaborazione:** la proposta formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
  - e) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.
  - f) **Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
  - g) **Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità.
  - h) **Interventi di rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, tramite metodi di co-progettazione, che incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
  - i) **Spazi pubblici:** aree verdi, compresi boschi e pascoli, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
  - j) **Rete civica:** il sito web comunale per la pubblicazione in internet di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e le iniziative di partecipazione.

### ART. 3 (PRINCIPI GENERALI)

1. La collaborazione tra Cittadini e Amministrazione si ispira a i seguenti valori e principi generali:
  - a) **Fiducia reciproca**: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i Cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
  - b) **Publicità e trasparenza**: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
  - c) **Responsabilità**: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
  - d) **Inclusione e non discriminazione**: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
  - e) **Sostenibilità**: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici prodotti e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
  - f) **Proporzionalità**: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
  - g) **Adeguatezza e differenziazione**: le forme di collaborazione tra Cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
  - h) **Informalità**: l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e tutela della riservatezza.
  - i) **Autonomia civica**: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei Cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo.

### ART. 4 (I CITTADINI ATTIVI)

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti i Cittadini attivi.
2. I Cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e/o di rigenerazione dei beni comuni

come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i Cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e/o di rigenerazione dei beni comuni.
4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento è condizionata dal fatto che l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni sia stato assunto dalla formazione sociale con metodo democratico.
5. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i Cittadini attivi, nella misura in cui contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli Cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale o quale causa di estinzione del reato ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di giustizia riparativa.

#### **ART. 5 (PATTO DI COLLABORAZIONE)**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
  - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
  - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
  - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
  - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
  - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
  - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
  - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
  - h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate,

di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;

- i) l'eventuale affiancamento del personale comunale, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
- j) le cause di esclusione di singoli Cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

#### **ART. 6 (INTERVENTI SUGLI SPAZI PUBBLICI E SUGLI EDIFICI)**

1. La collaborazione con i Cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare:
  - a) la cura occasionale;
  - b) la cura costante e continuativa;
  - c) la gestione condivisa;
  - d) la rigenerazione.
2. I Cittadini attivi possono realizzare interventi su spazi ed edifici pubblici individuati dall'Amministrazione o proposti dagli stessi Cittadini attivi.  
Tali interventi sono finalizzati a:
  - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
  - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

#### **ART. 7 (PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ URBANA)**

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Per il perseguimento di tale finalità il Comune può mettere a disposizione una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente Regolamento allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.
3. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

### **ART. 8 (DISPOSIZIONI GENERALI)**

1. La funzione di promozione e coordinamento della collaborazione con i Cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 comma 4 della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo.
2. Al fine di semplificare la relazione con i Cittadini attivi il Comune individua, per ogni proposta di collaborazione presentata, la struttura deputata all'istruttoria. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione ai fini della definizione della proposta.
3. Al fine di garantire che gli interventi dei Cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
4. Il consenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.
5. Il Comune può predisporre e pubblicare l'elenco degli spazi e degli edifici che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i Cittadini attivi. Rimane ferma la possibilità di presentare proposte di collaborazione anche con riferimento a spazi ed edifici diversi da quelli inseriti nell'elenco.
6. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata con criteri di trasparenza e procedure di tipo partecipativo.

### **ART. 9 (PROPOSTE DI COLLABORAZIONE)**

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
  - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione della amministrazione;
  - b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente Regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i Cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 la struttura competente per l'istruttoria della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti. Comunica altresì l'elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.

4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini prefissati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti. A tal fine si ricorre in particolare alla rete civica ed eventuali altri strumenti, avuto riguardo al relativo costo.
5. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.
6. Una volta conclusa l'istruttoria la struttura predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, la proposta di patto di collaborazione. Il testo del patto deve ottenere il parere favorevole della Giunta e successivamente deve essere approvato e sottoscritto dal Responsabile del servizio competente per la gestione. Il patto di collaborazione è trasmesso a tutti gli ulteriori Servizi coinvolti nella sua attuazione per le attività di competenza e per l'assunzione dei relativi atti gestionali, secondo quanto indicato nel patto di collaborazione, in conformità alle disponibilità formalmente espresse dai Servizi stessi nella fase istruttoria.
7. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura competente per l'istruttoria informa in merito la Giunta e tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria e lo comunica al richiedente, illustrandone le motivazioni.
8. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, da parte del Responsabile preposto alla struttura che seguirà l'attuazione dell'intervento.
9. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sulla rete civica al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

### **CAPO III - INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI**

#### **ART. 10 (INTERVENTI DI CURA OCCASIONALE)**

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione, ma viene concordata mediante scambio di corrispondenza tra Comune e Cittadini attivi.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza sulla rete civica gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.

#### **ART. 11 (GESTIONE CONDIVISA DI SPAZI PUBBLICI)**

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio

pubblico.

2. I Cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto di collaborazione.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di Cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio od altra forma collaborativa che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio pubblico.

#### **ART. 12 (GESTIONE CONDIVISA DI SPAZI PRIVATI AD USO PUBBLICO)**

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I Cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto di collaborazione.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di Cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa od altra forma collaborativa, che rappresentino almeno il 66 per cento delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio privato ad uso pubblico.

#### **ART. 13 (INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI)**

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i Cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'Amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione, nel rispetto delle normative vigenti.

## **CAPO IV - INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI EDIFICI**

### **ART. 14 (INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI)**

1. La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale anche all'esito di procedure partecipative, può individuare nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra Cittadini e Comune.
2. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.
3. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.

### **ART. 15 (GESTIONE CONDIVISA DI EDIFICI)**

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei Cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa od altra forma collaborativa, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.
2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i Cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.
3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario assunto dai Cittadini per opere di recupero edilizio del bene immobile.
4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui Cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'Amministrazione.

## **CAPO V - FORMAZIONE**

### **ART. 16 (FINALITÀ DELLA FORMAZIONE)**

1. L'Amministrazione mette a disposizione dei Cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
2. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
  - a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
  - b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
  - c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
  - d) utilizzare consapevolmente le tecnologie e le piattaforme informatiche.

### **ART. 17 (IL RUOLO DELLE SCUOLE)**

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

## **CAPO VI - FORME DI SOSTEGNO**

### **ART. 18 (ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI CANONI, ONERI E SPESE)**

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento sono considerate di rilevante interesse pubblico e sono quindi esenti dal Canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico, ai sensi dell'art. 31 del relativo Regolamento comunale.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento comunale per la disciplina del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
  - a) si tratti di iniziative occasionali;

- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

### **ART. 19 (ACCESSO AGLI SPAZI COMUNALI)**

1. I Cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento rivolte al bene comune e definite nel patto di collaborazione.
2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

### **ART. 20 (AFFIANCAMENTO NELLA PROGETTAZIONE)**

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i Cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai Cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

### **ART. 21 (RISORSE FINANZIARIE A SOSTEGNO DEI COSTI )**

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'Amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegno diretto attraverso la messa a disposizione di beni e servizi comunali.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai Cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente Regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.
6. Sono ammissibili per il contributo le spese relative a:
  - a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione

- individuale necessari per lo svolgimento delle attività;
- b) polizze assicurative;
- c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei Cittadini.

7. In esito alle valutazioni tecniche in sede istruttoria, il patto di collaborazione può prevedere che i Cittadini si avvalgano delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. In tal caso il patto definisce requisiti e criteri di individuazione che assicurino trasparenza e parità di trattamento. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 50% alla determinazione delle spese ammissibili.

### **ART. 22 (AUTOFINANZIAMENTO)**

1. Il Comune agevola le iniziative dei Cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
  - a) la possibilità per i Cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
  - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
  - c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.
3. Al fine di incentivare l'autonoma raccolta di risorse da parte dei Cittadini attivi, nel patto di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani, crescenti al crescere delle risorse reperite dai cittadini attivi.

### **ART. 23 (FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE)**

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai Cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai Cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
3. Il Comune, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

## **CAPO VII - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

### **ART. 24 (COMUNICAZIONE COLLABORATIVA)**

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i Cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i Cittadini.
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
  - a) consentire ai Cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
  - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di Cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
  - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai Cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

### **ART. 25 (RENDICONTAZIONE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE)**

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i Cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di Cittadini ed Amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione. Con il patto di collaborazione i soggetti attivi accettano la pubblicazione anche di dati personali, fatti salvi quelli sensibili, giudiziari od idonei a rivelare lo stato di salute.
3. La rendicontazione deve contenere informazioni e dati relativi a:
  - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
  - b) azioni e servizi resi;
  - c) risultati raggiunti;
  - d) risorse disponibili e utilizzate;
  - e) costi sostenuti.
4. Il Comune indirizza i Cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.
5. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i Cittadini, quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e

diffusione dei risultati.

## **CAPO VIII - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA**

### **ART. 26 (PREVENZIONE DEI RISCHI)**

1. Ai Cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I Cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, risultano adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nelle informazioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più Cittadini attivi, da parte degli stessi deve essere individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2, nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connesse allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei Cittadini attivi attraverso la stipula di contratti con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

### **ART. 27 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ)**

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i Cittadini e le connesse responsabilità.
2. I Cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I Cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

## **ART. 28 (TENTATIVO DI CONCILIAZIONE)**

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai Cittadini attivi, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.
3. Nel caso in cui la proposta di conciliazione non venga accettata dalle parti, la controversia è devoluta alla competente Autorità giudiziaria.

## **CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 29 (CLAUSOLE INTERPRETATIVE)**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e Cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

### **ART. 30 (ENTRATA IN VIGORE)**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.

**APPROVATO** CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 28.03.2024  
n. 6

**DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA 14.04.2024** ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..